



Comune di Nogara

Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 16
37054 Nogara

Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

ORDINANZA Nr. 31 del 27-06-2017

Oggetto: OGGETTO: Misure di Sicurezza Urbana e Safety in occasione di tutte le pubbliche manifestazioni: Divieto di somministrazione e vendita di bevande in lattine e contenitore di vetro.

IL SINDACO

Considerato che a Nogara, in diversi luoghi di aggregazione pubblici (vie piazze) si svolgono svariati eventi, competizioni sportive, concerti, feste di piazza e per la gestione di tali manifestazioni è necessaria l'adozione di ogni misura idonea per garantire l'incolumità delle persone e la sicurezza urbana, nonché – limitatamente alla propria competenza – misure di *safety* (e non security di competenza delle Forze di Polizia) a tutela dei cittadini partecipanti ai vari eventi previsti, nell'ottica della **"gestione integrata della piazza"**.

Tenuto conto che l'abuso di bevande alcoliche, durante lo svolgimento di manifestazioni, è foriero di conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Ravvisato che l'abbandono incontrollato di bottiglie di vetro, lattine o di altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità oltretutto a determinare il rischio di gravi lesioni alle persone, favorisce l'utilizzo degli stessi quali oggetti contundenti atti ad offendere.

Ritenuto che al fine della prevenzione e del contenimento dei rischi di cui sopra è necessario che le bevande, contenute nei recipienti sopra indicati, siano consumate solo all'interno e nelle aree di pertinenza degli esercizi pubblici, commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande.

Ritenuto necessario vietare, nelle aree interessate dalla manifestazione, l'introduzione, la detenzione e il consumo di bevande di vetro, lattine e in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Vista la proposta operativa del Responsabile della Polizia Locale di Nogara, con la quale suggerisce di adottare, sulla base della normativa di recente introduzione e nei termini di cui al dispositivo della presente ordinanza, opportuni provvedimenti e cautele al fine di scongiurare rischi e pericoli per la collettività amministrata.



Comune di Nogara

Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 16
37054 Nogara

Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

Visti: - la legge 18 aprile 2017, n. 48 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città” che ha modificato l’art. 54 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267 introducendo il comma 4 bis, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti diretti a tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana nelle comunità locali;

Visti:

il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;

il D.L. 23/05/2008 n. 92 convertito in Legge 24/07/2008 n. 125;

il D. Lgs. 31.03.1998, n. 114 “Riforma della Disciplina del Commercio”;

la Legge 689 del 24/11/1981;

Dato atto che nell’adozione della presente ordinanza viene contestualmente data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Per i motivi sopra espressi, fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi, già previsto e punito dall’art. 689 c.p.;

ORDINA

Per tutto il periodo di svolgimento di ogni manifestazione pubblica e per i cosiddetti “pubblici eventi” nelle aree interessate dall’evento, nel Centro cittadino di Nogara e specificatamente in Via Falcone e Borsellino, Piazza Umberto, Piazzetta Franceschetti, Via C.A. Dalla Chiesa, Piazza Matteotti, Via XXV Aprile, Via Sterzi, ex Campo sportivo, Via Ferrarini, Piazzale della Chiesa del Capoluogo, Via Nuova e comunque per ragioni di sicurezza ubicati nel raggio di 500 metri dalle Vie e Piazze sopra citate.

1. ai titolari di esercizi pubblici, commerciali alimentari di vendita al dettaglio, ai laboratori artigianali alimentari, ai titolari di distributori automatici di bevande, il divieto di vendita per asporto di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità;

2. a chiunque il divieto di introduzione e di consumo di bevande, di qualunque gradazione, contenute in bottiglie di vetro, in lattine o in altri contenitori che possano costituire pericolo per la pubblica incolumità.

E’ consentita la vendita per asporto, nonché l’introduzione, la detenzione e il consumo di bevande contenute in recipienti di plastica leggera o di carta privi di tappo.



Comune di Nogara

Provincia di Verona
Via Falcone Borsellino, 16
37054 Nogara

Tel. 0442-513311 - Fax 0442-88333

Gli esercizi abilitati alla ristorazione potranno somministrare bevande esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

In caso di reiterazione della violazione degli obblighi e divieti previsti al punto 1) della presente ordinanza *“può essere disposta dal Questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773”* come previsto dall'art. 12 *“ Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare quanto ordinato.

All'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato. L'inosservanza dell'ordine sarà perseguita a norma dell'art. 650 C.P.

DISPONE

Che il presente provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Gli agenti della Polizia Locale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la seguente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla notifica della presente, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SINDACO
Flavio Pasini